



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. n. AOODRPU 2028/TO

Bari, 21 marzo 2012

Ai sigg. Dirigenti scolastici
Istituti e scuole di ogni ordine e grado
della Regione Puglia

e.p.c.

Ai sigg. Dirigenti
Uffici territoriali per le province di
Bari – Brindisi - Foggia – Lecce – Taranto

All'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Bari e Lecce

Oggetto: Riconoscimento dell'anzianità maturata dal personale ATA transitato dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/1999 - Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Sono qui pervenuti numerosi quesiti in ordine al riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli Enti locali dal personale transitato allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/99. In particolare, viene richiesto se le istanze di riconoscimento prodotte dagli interessati possano essere accolte, in conformità ai principi che si evincano dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Agrati ed altri/Italia del 7/06/2011) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Scattolon c/MIUR del 6/09/2011).

A tal proposito giova far presente che recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione lavoro – con sentenze n. 23080/11 del 7/11/2011 (**SORINO Addolorata c/MIUR**), n. 25274/11 del 29/11/2011 (**CALCULLI Gerardo c/ MIUR**) e n. 23678/11 dell'11/11/2011 (**MIUR c/ DONVITO Cosmo**).

Con dette decisioni la Suprema Corte ha evidenziato che la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur affermando che il transito di lavoratori dagli Enti locali allo Stato ex art. 8 L. 124/99 costituisce in effetti un trasferimento di impresa, ha tuttavia previsto che compete al giudice nazionale verificare se, **all'atto di trasferimento**, i lavoratori transitati abbiano subito un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso l'ente di provenienza.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Ciò posto, essendo ormai definitivo l'inquadramento, che dovrebbe risalire addirittura all'anno 2000, e non avendo gli interessati fornito alcuna prova della sussistenza di un pregiudizio economico determinato dal trasferimento dall'ente locale all'Amministrazione della pubblica istruzione, nessun provvedimento deve essere adottato dalle istituzioni scolastiche.

Per quanto dianzi rappresentato, si ritiene che solo il Giudice del Lavoro potrà esaminare se, all'atto del trasferimento in questione, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo, che, allo stato dei fatti, non sembra esserci.

f.to **IL DIRIGENTE**
Corrado Nappi